



Assicurazione postuma decennale risarcitoria

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I DANNI ALL'OPERA DA
ERRORI COSTRUTTIVI, PER I COSTRUTTORI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE **130'**

ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TEC52171 - Ed. 01/2019



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO	Pag.	3
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	Pag.	5
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Pag.	10
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI	Pag.	11
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pag.	15



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

APPALTATORE

Il soggetto che assume l'obbligo dell'esecuzione dell'opera.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Documento relativo ad un fabbricato, che viene rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicata l'opera stessa, al fine di dichiararne l'uso secondo destinazione in merito a sicurezza e conformità statica, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essa installati.

CLAUSOLA DI POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DI POLIZZA

Accordo tra le Parti che posticipa e condiziona l'attivazione della polizza al verificarsi di determinate condizioni di Assicurazione e che regola il frazionamento e pagamento del premio, le caratteristiche del controllo tecnico e gli obblighi del Contraente nei confronti del controllore tecnico.

COLLAUDO

Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'intera opera da parte del Committente, ovvero l'utilizzo dell'opera secondo la sua destinazione d'uso.

COMMITTENTE

Il soggetto per il quale viene eseguita l'opera assicurata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTROLLORE TECNICO

L'organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme UNI EN 17020 che opera ai sensi delle norme UNI 10721, nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti nella clausola di posticipo dell'attivazione delle garanzie di polizza.

COPERTURA

Unità tecnologica caratterizzata da un sistema orizzontale o sub-orizzontale o inclinato destinato alla protezione degli spazi sottostanti da agenti esterni metereologici o altro.

- **copertura continua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura (a titolo esemplificativo il tetto piano con membrana bituminosa, PVC, poliolefine);
- **copertura discontinua:** costituita dall'insieme di elementi e strati funzionali ed elementi complementari come definiti da norme UNI, in cui l'elemento di tenuta, necessariamente presente, assicura la tenuta all'acqua solo per valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in funzione del materiale impiegato (a titolo esemplificativo il tetto a falde costituito da tegole, pannelli sandwich).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ELEMENTO DI TENUTA ALL'ACQUA

Elemento avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata impermeabilità all'acqua (meteorica o altro) resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

OPERA

Il complesso delle costruzioni edili oggetto dell'esecuzione dei lavori - compresi impianti al servizio delle stesse e relative opere di urbanizzazione.

PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le parti strutturali dell'opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le opere di completamento e finitura dell'opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni - incluse quelle industriali complete dei relativi massetti di sottofondo - manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

SCHEDA TECNICA

La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata da un evento di cui sia responsabile l'Appaltatore ai sensi dell'art.1669 del Codice Civile.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 – Opera:

il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente l'opera assicurata.

Partita 2 – Impermeabilizzazione delle coperture

Se la Partita 2 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa all'indennizzo, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei danni materiali e diretti all'elemento di tenuta delle coperture - continue e discontinue - nonché ad altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate dalla mancata tenuta all'acqua delle stesse, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.16 e fino al 10° anno compreso.

L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 2 - Impermeabilizzazione delle coperture, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione dell'elemento di tenuta e degli altri elementi della stratigrafia impermeabile danneggiati, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino degli altri elementi e strati funzionali che compongono la stratigrafia di copertura, secondo quanto stabilito dall'Art.4, con l'applicazione della seguente tabella di degrado:

- per danni accaduti dal sesto al settimo anno compresi: **20%**
- per danni accaduti dall'ottavo al nono anno compresi: **35%**
- per danni accaduti nel decimo anno: **50%**.

Partita 3 – Spese di demolizione e sgombero:

Se la Partita 3 è espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa - entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile - all'indennizzo delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui dell'Opera assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché al rimborso dello smaltimento di tali residui.

Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. LGS. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili - **entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica - sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 10% del massimale assicurato.**

ART. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza:

- a) **I vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b) I danni derivanti da normale assestamento;
- c) danni derivanti da funghi e parassiti;
- d) i danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore, condensa e muffa;
- e) i danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo;
- f) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i danni conseguenti a mancata o insufficiente o errata manutenzione;
- g) i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) i danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettono in maniera certa e attuale la stabilità dell'Opera, salvo sia attivata la Condizione Particolare C;
- i) i danni alle parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili come previsto all'art. 1 – Part. 1 – Opera - e fermo quanto stabilito alla Partita 2, se richiamata nella Scheda Tecnica;
- j) spese di ricerca e demolizione, salvo sia attivata la Condizione Particolare A;
- k) spese di allestimento e smobilitazione cantiere, salvo sia attivata la Condizione Particolare B;
- l) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei;
- m) i danni verificatisi in occasione di fenomeni naturali, quali, ad esempio, alluvione, inondazione, allagamento, fulmine, grandine, trombe d'aria, uragano ed altri eventi similari, terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni ed altri fenomeni vulcanici e naturali; frana, smottamento o cedimento del terreno, con origine esterna all'area di fondazione dell'opera;
- n) relativamente alla Partita 2 – Impermeabilizzazioni delle coperture – sono comunque esclusi i danni causati da danni derivanti da:
 - 1) difetti progettuali o esecutivi del sistema di raccolta e convogliamento delle acque a valle dell'elemento di tenuta;
 - 2) acqua, umidità o condensa presente o formatasi nella stratigrafia di copertura continua al di sotto dell'elemento di tenuta.

ART. 3 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma assicurata deve corrispondere:

- a) per la Partita 1 – Opera, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera escludendo il solo valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione;
- b) per la Partita 2 - Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture (elemento di tenuta all'acqua ed altri elementi che compongono la stratigrafia di copertura a protezione della struttura portante) comprensivo di materiali e costi di manodopera;

Se al momento del sinistro la somma assicurata per ciascuna partita, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 11 Indicizzazione, risulta inferiore a quanto disposto nei precedenti punti a) e b), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata per ciascuna partita ed il relativo costo di integrale ricostruzione di cui all'Art. 4 punto a), ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

ART. 4 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita separatamente per ogni singola partita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo di ciascuna partita;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate delle Partite colpite dal sinistro e di altre parti dell'Opera eventualmente coinvolte e danneggiate;
- c) relativamente alla Partita 2 - Impermeabilizzazione delle coperture - oggetto di sinistro, applicando la percentuale di normale degrado dovuta a vetustà, stato di conservazione e modo d'uso, previste all'art. 1, per i sinistri accaduti dal 6° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 10° anno compreso;
- d) stimando le eventuali spese di cui alle Condizioni Particolari A – Spese di ricerca, demolizione e ripristino - e B - Spese di allestimento e smobilitazione del cantiere - se operanti;
- e) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) con l'applicazione della percentuale di degrado di cui al punto c), eventualmente integrato da quanto previsto al punto d) e diminuito dell'importo della stima di cui al punto e), nonché dello scoperto e della franchigia minima previsti nella Scheda Tecnica per le singole partite.

Resta ferma l'applicazione dei limiti di indennizzo previsti nella Scheda Tecnica per le singole partite e quanto stabilito all'Art. 12 – Limite di indennizzo.

ART. 5 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'ultimo comma dell'Art. 3 – Somma assicurata - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 11 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

ART. 6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella Scheda Tecnica, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera, o di parti di essa, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 2 anni dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 4 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

ART. 7 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'Art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare un danno non sono comunque indennizzabili, salvo quanto previsto alle Condizioni Particolari A e B, se operanti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

ART. 9 - MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 11 - INDICIZZAZIONE

Ai soli fini dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 3 – Somma assicurata – Assicurazione parziale – e all'Art. 5 – Deroga alla proporzionale – delle Condizioni di Assicurazione, le somme assicurate previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguate, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati, con il massimo del 5%.

ART. 12 - LIMITE DI INDENNIZZO

Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda Tecnica, senza la rivalutazione prevista all'Art. 11 Indicizzazione costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, salvo eventuali riduzioni definite con specifici limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato, **nel limite dei massimali convenuti per la SEZIONE II**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione I.

ART. 14 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto a).**
- c) **le società le quali rispetto al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'assicurazione non comprende:

- d) **i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta;**
- e) **i danni conseguenti a difetto di costruzione alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo quanto stabilito in Partita 2 – Impermeabilizzazione delle coperture - della precedente Sezione I di polizza, se resa operante.**

ART.15 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né di spese di giustizia penale.

Il Contraente è responsabile per ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati e ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

ART. 16 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'intero premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato di collaudo con esito positivo dell'Opera o dal certificato di ultimazione dei lavori o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Relativamente alla partita 2 – Impermeabilizzazione delle coperture, se operante, la garanzia è efficace a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia.

La polizza non è operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data di effetto. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.

ART. 17 - EFFICACIA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) che l'opera sia stata realizzata secondo la migliore tecnica costruttiva, rispettando le prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali utilizzati;
- b) in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- c) che l'opera stessa e le cose assicurate alle singole partite siano usate e destinate secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
- d) che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di Legge;
- e) che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza):
 1. il collaudo - con esito positivo e senza riserve - o il certificato di accettazione dell'opera sottoscritti dal Committente, il certificato di ultimazione lavori e il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
 2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico.

ART. 18 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza o risarcisce:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro, i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti ed ogni altra specie di danno indiretto o consequenziale, le perdite di valore dell'opera;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati e che superino i limiti previsti dalla normativa di progetto;
- f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'opera, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'opera assicurata, successive alla costruzione dello stesso;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

h) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualsiasi causa originato, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La Società non indennizza inoltre:

i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione, impiego, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART. 19 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;

2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;

3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;

6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 20 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio, o, comunque, di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

ART. 21 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 22 - MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l'Assicurato, considerarsi a carico di quest'ultimo.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 giorni alla Società.

ART. 23 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

ART. 24 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

ART. 25 - ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.

ART. 28 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica)

A) SPESE DI RICERCA, DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

Entro il limite di indennizzo specificatamente definito nella Scheda Tecnica e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile), la Società indennizza:

- a) le spese necessarie per la ricerca del danno;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il successivo ripristino di parti dell'Opera non danneggiate né difettose al fine di riparare o sostituire le porzioni danneggiate o difettose a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

B) SPESE DI ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE

Entro il limite di indennizzo specificatamente definito nella Scheda Tecnica e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile), la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per organizzare, allestire, gestire e smobilitare il cantiere - compresi recinzioni, impalcature, ponteggi o sistemi/mezzi alternativi alle stesse nonché altre opere provvisorie ovvero l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi - finalizzate alle attività di riparazione/ricostruzione conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Nel caso in cui il cantiere venga utilizzato anche per lavori di costruzione e/o riparazione diversi da quanto relativo al danno liquidabile a termini di polizza, tali spese sono ripartite in base alla proporzione dei relativi importi.

C) DANNI DIRETTI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI CHE COLPISCONO PARTI DELL'OPERA DESTINATE A LUNGA DURATA

Entro il limite di indennizzo specificatamente definito nella Scheda Tecnica, la Società indennizza in deroga all'Art. 2 h) i danni che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata e quelli alle parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata solo se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti a lunga durata.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da normale assestamento.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TEC52171



REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.